

"d.d.l. RETTIFICA E INTEGRAZIONE L.R. 17/8/1977, N° 25"

RELATORE: Giuseppe Colasanto

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,
spettacolo - Tempo libero e sport*

Il Presidente

R E L A Z I O N E

Sig. Presidente, colleghi consiglieri,
è doveroso ed urgente provvedere alla integrazione ed alla rettifica del testo dell'art. 1 della legge regionale n. 25 del 17/8/77 "Proroga convenzione per gestione Centri Servizi Socio-Culturali", in quanto detta legge prevedeva la convenzione per la prosecuzione della gestione dei Centri dei servizi socio-culturali nella R.P. limitatamente al CIF, UNLA, MCC e l'UMANITARIA, escludendo, quindi, per mero errore di omissione l'EISS ed il Comune di Bari.

La V Commissione nella seduta del 6 febbraio u.s., dopo aver effettivamente constatato che si è trattato di errore di omissione involontaria, ha approvato all'unanimità l'emendamento proposto dall'Assessore Margiotta nel d.d.l. "Rettifica e integrazione alla L.R. n. 25 del 7/8/77", testo che si propone ora all'approvazione dell'assemblea regionale.

d.d.l. rettifica e integrazione alla l.r. n.25 del 7/8/1977

ART. 1

L'art. 1 della l.r. n. 25 del 17/8/1977 è così modificato:

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a rinnovare, limitatamente all'anno finanziario 1977, la convenzione con il CIF, il Comune di Bari, l'UNIA, l'MCC, l'UMANITARIA e l'EISS per la prosecuzione della gestione dei Centri dei servizi socio-culturali nella Regione Puglia, servizi trasferiti alle Regioni con delibera CIPE del 12/12/1972, dopo aver constatata la effettiva attività di detti Centri e verificato i rendiconti degli anni precedenti così come previsto dalla convenzione stessa.

ART. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.